

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 213)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972

Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e modificato dal regio decreto 1° aprile 1935, n. 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche occorra una « licenza » rilasciata dalla Questura (articolo 86 del testo unico citato).

Per la vendita invece nei pubblici esercizi di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume occorre una speciale « autorizzazione » rilasciata dal prefetto (articolo 89 del testo unico citato).

A sua volta l'articolo 95 stabilisce: « In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti.

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,½ per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per 1.000 abitanti.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo ».

In prosieguo di tempo, con successive disposizioni di legge, tale normativa fu temperata da alcune deroghe e precisamente:

a) con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1946, n. 205), fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo

restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool;

b) con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1947, n. 177), si modificò la deroga precedente escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno;

c) con legge 8 luglio 1949, n. 478, si esclusero dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e ciò sia per quanto riguarda le « licenze » che per « autorizzazioni » e si dettarono norme minori a favore delle predette località.

Ciò premesso, è da rilevarsi che in molteplici settori in questi ultimi anni si è venuta formando una profonda opposizione al concetto di rapporto limite, così come accolto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia in rapporto ai motivi di fondo che hanno indotto il legislatore del 1931 alla sua formulazione (lotta contro l'alcolismo in particolare), sia in conseguenza dell'abnorme situazione che si verifica in occasione della cessione degli esercizi pubblici (assurdi valori dipendenti non dall'avviamento ma dall'esistenza o meno di determinate licenze e autorizzazioni), ed infine in relazione alle reali necessità turistiche enormemente aumentate in confronto al lontano 1931.

Infatti, dal dopoguerra in poi si è assistito ad un intenso sviluppo del fenomeno turistico in tutte le zone d'Italia, che per iniziativa di amministrazioni locali e di privati si sono aperte al turismo in cui hanno giustamente veduto un incentivo alla economia locale: tutto questo sforzo è stato in parte frustrato dalla difficoltà frapposta dal rapporto limite previsto dall'articolo 95 già citato, cui le autorità hanno cercato di ovviare attraverso l'istituto della licenza o autorizzazione stagionale. E questo mentre a volte si assiste al fenomeno di licenze o autorizzazioni detenute da esercizi, carichi di vetustà, ma privi di ogni attrezzatura moderna che tuttavia, per il solo fatto di

esistere, impediscono il sorgere o lo sviluppo di altre aziende che potrebbero dare un volto nuovo ad una determinata località.

È ben vero che con la legge 8 luglio 1949, n. 478, già citata, furono escluse dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, e ciò sia per quanto riguarda le licenze che per le autorizzazioni, ma non è chi non veda che tale beneficio, per la sua limitatezza, ha reso ancora più acuto il contrasto con le altre innumerevoli località che, pur non essendo sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo, o hanno importanza nel settore turistico o hanno le caratteristiche per uno sviluppo turistico.

Il disagio poi è particolarmente sentito nelle zone montane: vi sono state nel tempo provvidenze statali per favorire talune iniziative turistiche pubbliche e private, ma le ali a molte iniziative nel settore dei locali pubblici indispensabili (ristoranti tipici, alberghi, eccetera) sono state tarpate proprio dall'esistenza dei rapporti limite.

Di fronte a questa situazione non è più possibile procrastinare un intervento del Parlamento per eliminare dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza almeno l'articolo 95, divenuto anacronistico e motivo di legittime e giustificate opposizioni da parte degli ambienti turistici.

Di questa situazione ben si rese conto il Senato quando, in sede di discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 », approvò nel giugno del 1967 all'unanimità l'articolo 1 proposto dalla Commissione in cui si stabiliva l'abrogazione, tra gli altri, proprio dell'articolo 95.

A questo fine tende il presente disegno di legge, che si propone l'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza la quale porta con sé inevitabilmente anche l'abrogazione dei decreti legislativi 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e della legge 8 luglio 1949, n. 478.

Si opporrà, da taluni onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge ha carattere

settoriale e che perciò deve trovare collocazione in un disegno di legge più ampio di riforma di tutte le leggi di pubblica sicurezza. A questa considerazione di indubbia validità sul piano di una corretta ma ideale attività legislativa, ci si permette contrapporre l'assoluta necessità di non procrastinare la soluzione di un problema cui è interessato tutto il settore turistico, in vista di un effettivo sviluppo di tante iniziative soprattutto nelle zone montane del nostro Paese, l'opportunità di affermare una visione più liberale di fronte ai cittadini per quanto riguarda licenze e autorizzazione e, infine, la convenienza di liberare gli uffici competenti di continue pressioni e sollecitazioni per soluzioni di compromesso di fronte alla

rigidità della norma rappresentata dal citato articolo 95.

Per tutti questi motivi, si auspica che il Senato vorrà confortare con il suo voto favorevole il presente disegno di legge.

Si fa presente che il presente disegno di legge viene comunicato alla Presidenza con il titolo e con l'identico testo, così come già venne approvato dalla 9^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 luglio 1971, trasmesso alla Camera dei deputati il 23 luglio 1971 ma decaduto per scioglimento anticipato delle Camere, e ciò allo scopo di ottenere il beneficio della discussione ai sensi del vigente Regolamento del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono così abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.